



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara
Piazza Dottor Carlo Baroli, 2
Tel. 0322/913017 - 0322/94115 Fax: 0322/953619
e-mail: comunedigargallo@tiscalinet.it
Codice fiscale e Partita IVA 00397470030

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.09.1995

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2003

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Gargallo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio e di applicazione della tassa (59.2.5)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 01.01.1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3, rispettose del limite massimo del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

Art. 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1 e 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nelle seguenti misure a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59.2 e 3):
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri
 - in misura pari al 20% della tariffa per superiori ai 1000 metriLa tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando di fatto detto servizio è attuato.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base a norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri le modalità di smaltimento allegando la documentazione prevista all'art. 4, lettera h, del presente regolamento.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D. Lgs. 507.

Sono esclusi dalla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Art. 4 – Locali ed aree non tassabili (62.2.3)

Si considerano non tassabili in quanto non produttivi di rifiuti, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:

- a) i solai e i sottotetti di altezza media non superiore a metri 1,50 (o di altezza media superiore a mt. 1,50, ma non accessibili mediante una scala fissa), anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili
- c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo
- e) le costruzioni rurali ad uso abitativo di fatto non utilizzate, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici della energia elettrica, dell'acqua e del gas
- f) i locali a celle frigorifere
- g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici
- h) i locali e le aree, o parti di esse, in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993; la relativa intassabilità è condizionata, da parte del soggetto interessato, alla presentazione della copia – resa conforme all'originale – della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti; di contro sono soggette alla tassa le superfici dei predetti insediamenti adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le attività vere e proprie
- i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili
- l) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, ecc.), escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

Art. 5 – Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 – Parti comuni dell’edificio (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell’alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1 gennaio 1997 è calcolata d’ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - del 10% per i condomini fino a 8 alloggi
 - del 6% per i condomini fino a 30 alloggi
 - del 2% per i condomini con oltre 30 alloggi

L’amministratore del condominio è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, al Comune – Ufficio Tributi – l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Art. 7 – Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati (63.3 – 64.2)

1. per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all’ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dell’edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 – Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, cantine, solai e sottotetti di altezza media uguale o superiore a mt. 1,50 – se accessibili mediante scala fissa -, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a copertura di giardini e coltivazioni a terra, che non costituiscano pertinenze;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all’esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all’aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell’attività;

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
nei confronti delle scuole pubbliche è introdotta una riduzione della superficie imponibile nella misura del 50%.
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazione sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 – Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- le superfici dei balconi e delle terrazze.

Art. 10 – Locali ed aree destinate ad attività stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente (66.3, c).

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi all'anno, oppure ad uso non continuativo ma ricorrente (ambulanti, ecc.) la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso di cui al primo comma risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate.

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 12 – Deduzioni (66).

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1 gennaio 1996.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1 gennaio 1996.

Art. 13 – Riduzioni di tariffa (66.3 e 4).

A partire dal 1 gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante riduzione del 30%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune riduzione del 10%
- c) abitazioni di utenze che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno riduzione del 10%
- d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore riduzione del 10%

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 14 – Obbligazione tributaria.

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 – Esenzioni.

Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi, le abitazioni occupate da utenti in grave difficoltà economica.

Gli esoneri di cui trattasi sono accordati, su domanda degli interessati, in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune, attestante le sopra indicate circostanze. E' riconosciuta la riduzione del 50% della tassa a favore di nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, individuati in base ai criteri di cui alla Legge 05/02/1992 n. 104.

La riduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi 70 milioni di lire annui, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; il possesso di tale requisito va autocertificato, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.4 della Legge 04/01/1968, n. 15.

La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato, rilasciato dal servizio di Medicina Legale competente.

Le esenzioni di cui al presente articolo hanno validità per ciascun anno solare, scaduto il quale, in assenza di nuova domanda e dei conseguenti accertamenti d'ufficio, si procederà automaticamente all'iscrizione a ruolo del contribuente per il nuovo anno.

Art. 16 – Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3).

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 15.

Art. 17 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4).

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 18 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 – Gettito del tributo (61).

1. La tariffa della tassa è determinata in modo tale da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 20 – Classificazione delle categorie.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe i locali e le aree da assoggettare alla tassa sono classificati come appresso:

CATEGORIA	CLASSE	DESCRIZIONE
A	1	ABITAZIONI
A	2	CANTINE
A	3	MANSARDE
A	4	GARAGES
B	1	ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE
C	1	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO
D	1	ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - CALZATURIFICI
D	2	ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - MATERIE PLASTICHE
D	3	ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - MECCANICHE IN GENERE
D	4	ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - TAGLIATORI PELLAMI
D	5	ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - DIVERSE DALLE PRECEDENTI
E	1	ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI GENERI ALIMENTARI VARI
E	2	ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI GENERI NON ALIMENTARI
E	3	ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI VARI
E	4	ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI GENERI NON ALIMENTARI
E	5	PUBBLICI ESERCIZI: BAR, CAFFE', RISTORANTI E SIMILI
E	6	ATTIVITA' TERZIARIE E PROFESSIONALI

*SUPERFICIE MINIMA PRESUNTA E TASSABILE: 10 MQ

Art. 21 – Tariffazione per il 1995 (79.3 ss).

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente al 31.12.1994, commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 22 – Tariffazione dall'01.01.1996 (65 – 69.1 – 79.2).

1. La tassa è commisurata a partire dal 01.01.1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficiente di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 30 novembre 1995 determina con efficacia dall'01.01.1996:
 - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle sree in esse comprese.

Art. 23 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 – Tassa giornaliera di smaltimento (77).

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per la durata di almeno una giornata o frazione di essa e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può, in ogni caso, essere inferiore a £ 1.000.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 24 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6.

TITOLO III DENUNCE – ABBUONI

Art. 25 – Denunce (70).

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, a norma del comma d), art. 17, D.L. 373/95.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 26 – Denuncia di variazione (70.2 – 66.6).

La denuncia di cui all'art. 26, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

Art. 27 – Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel comma 6 dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28 – Il funzionario responsabile (74).

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Art. 29 – Accertamento e controllo.

In caso di infedele o incompleta denuncia, il competente ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, come previsto dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

In caso di omessa denuncia, il sopra citato ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/1993 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui sopra, devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi la planimetria dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli incaricati del competente ufficio tributi, ovvero il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 30 – Riscossione

L'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione Staccata Provinciale -, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in punto di riscossione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 72 (comma 3, 4, 5, 6) del D. Lgs. 507/1993.

Art. 31 – Sgravi e rimborsi.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 32 – Sanzioni ed interessi.

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal comma 3 del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 33 – Contenzioso.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato:

- A) Alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale
- B) Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 546/1992 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto medesimo.